



Tribunale di Cagliari

Ordine degli Avvocati di Cagliari

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

PROTOCOLLO DI INTESA

per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio per i non abbienti (art. 74 T.U. Spese di giustizia) ed equiparati: imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.)

L'anno 2024, addì 18 del mese di marzo, in Cagliari,

il Tribunale di Cagliari, in persona del Presidente, Dott. Vincenzo Amato, l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del Presidente, Avvocato Matteo Pinna e la Procura della Repubblica di Cagliari, in persona del Procuratore, Dott. Rodolfo Maria Sabelli,

premesse che

- il Presidente del Tribunale di Cagliari, sentiti i Presidenti delle Sezioni Penali e della Sezione G.I.P.-G.U.P., il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari e il Procuratore della Repubblica di Cagliari ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore per l'assistenza in giudizio, forfettizzandole per categorie di procedimenti, con il vantaggio, per il giudice, di evitare onerose attività di calcolo della liquidazione e, per il difensore, di vedere assicurati pagamenti più celeri;

- il presente protocollo fa seguito ad altro analogo documento, sottoscritto il 5 maggio 2015, del quale era necessario un aggiornamento, considerata anche la sopravvenienza del decreto ministeriale n. 147/2022;

- seguendo le buone prassi già in uso presso altri Fori, nonché presso la Corte d'appello di Cagliari, si intende confermare il sistema per cui alla liquidazione delle competenze relative al patrocinio dei non abbienti si provvede in udienza;

tutto ciò premesso, con il presente atto le parti convengono quanto segue.

1. Il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio indicato nella tabella 15 del decreto ministeriale n. 147/2022, ridotto di un terzo (*ex art. 106-bis T.U. Spese di giustizia*) e ulteriormente ridotto in via convenzionale.
2. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la medesima posizione, la parcella unica verrà aumentata del 30% per ogni parte e fino ad un massimo di dieci; ove le parti siano in numero superiore, sarà applicato un aumento del 10% per ciascuna dalla undicesima alla ventesima, senza ulteriori aumenti in caso di parti superiori a venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione.
3. È previsto un aumento pari ad euro 100,00 in caso di assistenza ad uno o più indagati o imputati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per il procedimento oggetto della richiesta di liquidazione.
4. È previsto un aumento pari ad euro 100,00 in caso di richiesta di pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi della L. 689/1981, purché l'istanza sia corredata della documentazione prevista dal protocollo sulle pene sostitutive sottoscritto dalle parti.
5. È previsto un rimborso spese forfettario pari ad euro 100,00 per gli avvocati del distretto appartenenti a Fori diversi da quello di Cagliari.

6. La somma complessiva degli onorari derivante dall'applicazione del presente protocollo dovrà essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014, oltre a C.P.A. e I.V.A. come per legge.
7. Il presente protocollo si applica anche alle liquidazioni dei compensi richieste dai difensori d'ufficio degli indagati e degli imputati, anche dichiarati irreperibili o irreperibili di fatto così come risultanti dagli atti del processo.
8. Il presente protocollo si applica anche alle liquidazioni dei compensi richieste dai difensori della persona offesa, della parte civile e di tutte le altre parti ammesse al patrocinio per i non abbienti.
9. In caso di trasformazione del rito, nella fase del dibattimento, qualora l'istruttoria (esame testimoni e consulenti) sia già iniziata, è dovuto il compenso previsto per la fase dibattimentale; qualora l'istruttoria non sia ancora iniziata, è dovuto il compenso previsto per il rito prescelto. Qualora la trasformazione del rito avvenga davanti al Tribunale in composizione collegiale, i compensi saranno quelli previsti per la fase dell'udienza preliminare (Tabella 3).
10. Nel caso in cui un difensore subentri ad altro precedente difensore, ciascuno potrà richiedere esclusivamente i compensi relativi alla fase a cui ha partecipato.
11. In caso di rimessione della querela, qualora la stessa intervenga prima dell'apertura del dibattimento ovvero durante l'esame della persona offesa, è dovuto il compenso previsto per la fase predibattimentale definita con sentenza *ex art. 469 c.p.p.*; qualora, invece, l'istruttoria (esame testimoni e consulenti) si trovi in fase più avanzata, è dovuto il compenso previsto per la fase dibattimentale.
12. Nel caso in cui l'atto introduttivo (opposizione alla richiesta di archiviazione, opposizione al decreto penale di condanna, istanza di modifica delle misure cautelari, incidente di esecuzione, etc.) venga dichiarato inammissibile, non è dovuto alcun compenso.

13. Nel caso in cui risulti che la richiesta di applicazione della pena (artt. 444, 447 c.p.p.), originariamente formulata in termini contrari alle previsioni di legge, venga modificata su sollecitazione del Giudice, il compenso è ridotto ai minimi normativi.
14. In caso di rigetto della richiesta di MAP, di patteggiamento, di giudizio abbreviato condizionato, si procederà alla liquidazione della fase effettivamente celebrata.

TABELLA 1
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Indagini preliminari

Fase di studio	300,00
Fase introduttiva (memorie, richiesta di indagini suppletive, richieste <i>ex art. 335 -quater</i> c.p.p., istanze <i>ex art. 415-bis</i> c.p.p., istanze in materia di intercettazioni, sequestri)	300,00
Fase istruttoria (interrogatorio <i>ex art. 415-bis</i> c.p.p. o <i>ex art. 294</i> c.p.p., interrogatorio richiesto dal P.M, partecipazione agli atti previsti dall'art. 356 c.p.p.)	350,00
Fase istruttoria in caso di incidente probatorio	500,00
Fase decisoria (per i casi di provvedimento assunto in esito a procedura camerale partecipata)	500,00

Convalida del fermo o dell'arresto

Fase di studio e decisionale	600,00
------------------------------	--------

Opposizione alla richiesta di archiviazione

Fase di studio	300,00
Fase introduttiva (opposizione alla richiesta di archiviazione)	300,00
Fase decisionale	500,00

Procedimento per decreto (con richiesta LPU oppure opposizione con richiesta di oblazione)

Fase di studio	300,00
Fase introduttiva	300,00

TABELLA 2**MISURE CAUTELARI O DI PREVENZIONE****Riesame ex art. 309 c.p.p.**

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	500,00
Fase decisionale	600,00

Appello ex art. 310 c.p.p. (comprensivo dell'istanza 299 c.p.p.)

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	450,00
Fase decisionale	550,00

Riesame e appello in materia di misure cautelari reali

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	450,00
Fase decisionale	550,00

Istanze in materia di misure cautelari personali

Istanza di revoca o modifica del trattamento cautelare, purché non dichiarata inammissibile e non meramente reiterativa	300,00
Memorie della persona offesa, ove previste in materia cautelare, purché dal contenuto sostanziale ed argomentato	300,00

Istanze di dissequestro rivolte al pubblico ministero

Solo in caso di presentazione di istanza ammissibile e non meramente reiterativa	300,00
--	--------

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE

Fase di studio	300,00
Fase istruttoria (in caso di deposito di memorie dal contenuto sostanziale ed argomentato)	500,00
Fase decisionale	500,00

Istanze in materia di misure di prevenzione

Istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione, purché non dichiarata inammissibile e non meramente reiterativa	300,00
---	--------

TABELLA 3
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Udienza preliminare

Fase di studio	350,00
Fase introduttiva (solo in caso di questioni o eccezioni decise con ordinanza)	300,00
Fase istruttoria (solo in caso di integrazione probatoria <i>ex art.</i> 422 c.p.p. non meramente documentale)	400,00
Fase decisionale (la voce può essere inserita anche in caso di questioni di competenza, eccezioni decise con sentenza, anche ai sensi dell'art. 420- <i>quater</i> c.p.p., ovvero con il decreto che dispone il giudizio)	600,00

Udienza preliminare o camerale con richiesta di patteggiamento anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto penale di condanna

Fase di studio	350,00
Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	650,00

Udienza preliminare o camerale con richiesta di M.A.P. anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto penale di condanna

Fase di studio	350,00
Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	500,00

Udienza preliminare o camerale con richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto penale di condanna

Fase di studio	350,00
----------------	--------

Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	750,00

Udienza preliminare o camerale con richiesta condizionata di giudizio abbreviato, anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto di condanna

Fase di studio	350,00
Fase introduttiva	300,00
Fase istruttoria (solo per l'esame di testi o consulenti)	350,00
Fase decisionale	750,00

TABELLA 4**PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA****UDIENZA PREDIBATTIMENTALE****Udienza predibattimentale senza riti alternativi**

Fase di studio e introduttiva	350,00
-------------------------------	--------

Udienza predibattimentale definita con sentenza *ex artt. 469, 420-quater c.p.p.*

Fase di studio e introduttiva	350,00
Fase decisionale	500,00

Udienza predibattimentale con richiesta di applicazione della pena (444 c.p.p.)

Fase di studio	250,00
Fase introduttiva	350,00
Fase decisionale	500,00

Udienza predibattimentale con richiesta non condizionata di giudizio abbreviato

Fase di studio	250,00
Fase introduttiva	350,00
Fase decisionale	600,00

Udienza predibattimentale con richiesta condizionata di giudizio abbreviato

Fase di studio	250,00
Fase introduttiva	350,00
Fase istruttoria (non meramente documentale) esame testimoni e/o consulenti	400,00
Fase decisionale	600,00

Udienza predibattimentale con istanza MAP

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00
Fase decisionale (la voce non verrà liquidata qualora l'istanza sia rigettata o dichiarata inammissibile)	500,00

Udienza predibattimentale con istanza di oblazione

Fase di studio e introduttiva	350,00
Fase decisionale	500,00

UDIENZA DIBATTIMENTALE**Dibattimento (anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna)**

Fase di studio (importo dovuto in assenza d'udienza predibattimentale)	250,00
Fase introduttiva importo dovuto in assenza di udienza predibattimentale	250,00
Fase istruttoria	500,00
Fase decisionale	700,00

Reclamo ex art. 410-bis c.p.p.

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

(davanti al Tribunale monocratico o Collegiale)

Convalida di arresto e applicazione misura cautelare

Fase di studio e istruttoria	300,00
------------------------------	--------

Fase decisionale	250,00
------------------	--------

Giudizio direttissimo seguito da dibattimento (competenze da sommarsi a quelle previste per la fase di convalida dell'arresto)

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00
Fase istruttoria	500,00
Fase decisionale	600,00

Giudizio direttissimo con richiesta di applicazione della pena (competenze da sommarsi a quelle previste per la fase di convalida dell'arresto)

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00
Fase decisionale	500,00

Giudizio direttissimo con richiesta non condizionata di rito abbreviato (competenze da sommarsi a quelle previste per la fase di convalida dell'arresto)

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00
Fase decisionale	600,00

Giudizio direttissimo con richiesta condizionata di giudizio abbreviato (competenze da sommarsi a quelle previste per la fase di convalida dell'arresto)

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00
Fase istruttoria (non meramente documentale) esame testimoni e/o consulenti	400,00

Fase decisionale	600,00
------------------	--------

Giudizio direttissimo con richiesta MAP (competenze da sommarsi a quelle previste per la fase di convalida dell'arresto)

Fase introduttiva	200,00
Fase decisionale	500,00

GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE

Fase di studio	250,00
Fase introduttiva	250,00
Fase decisionale	500,00

TABELLA 5
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
O ALLA CORTE DI ASSISE

TRIBUNALE

Fase di studio	300,00
Fase introduttiva	400,00
Fase istruttoria	850,00
Fase decisionale	850,00

CORTE DI ASSISE

Fase di studio	300,00
Fase introduttiva	700,00
Fase istruttoria (esami testimoni e/o consulenti)	1.300,00
Fase decisionale	1.600,00

TABELLA 6
INCIDENTE DI ESECUZIONE

PROCEDIMENTO CAMERALE DI ESECUZIONE

(GIP, TRIBUNALE MONOCRATICO O COLLEGIALE, ASSISE)

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva (solo se introdotto dal difensore)	200,00
Fase decisionale	500,00

TABELLA 7
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

Dibattimento

Fase di studio	200,00
Fase introduttiva	200,00
Fase istruttoria	400,00
Fase decisionale	400,00

Udienza definita con sentenza *ex artt. 469, 420-quater c.p.p.*

Fase di studio e introduttiva	300,00
Fase decisionale	400,00

PROFILI PROCEDIMENTALI

Il difensore che intende aderire al presente Protocollo si impegna a depositare in udienza l'istanza di liquidazione - già depositata telematicamente tramite l'apposito registro SIAMM - entro il termine della discussione (analogamente a quanto previsto per le conclusioni e la nota spese del difensore della parte civile), prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta.

L'istanza dovrà essere redatta su carta intestata dello studio legale, contenente l'indicazione del numero del procedimento (R.N.R. - R.G. - P.N.A.), del nome dell'imputato o della parte civile, del codice fiscale, del numero di telefono e della PEC del professionista istante, del numero del decreto e della data di ammissione, specificando l'anno di iscrizione alla lista dei difensori abilitati al P.N.A. Nell'istanza il difensore deve specificare che richiede la liquidazione dei compensi in adesione al presente Protocollo.

Il file .PDF, contenente l'istanza di liquidazione (che deve essere allegata, unitamente al decreto di ammissione, alla richiesta SIAMM), dovrà necessariamente essere nominato **"in udienza"**, senza ulteriori indicazioni.

Il difensore che intende chiedere la liquidazione dell'attività svolta in favore dell'imputato dichiarato irreperibile o irreperibile di fatto (così come risultante dagli atti del processo), si impegna, altresì, ad indicare nell'istanza la data del provvedimento dichiarativo di irreperibilità e, in caso di irreperibilità di fatto, ad allegare la documentazione comprovante tale *status*.

Il difensore che intende chiedere la liquidazione della fase delle indagini preliminari e di quella *ex art. 415-bis c.p.p.* dovrà provvedere al deposito della relativa istanza - unitamente alla copia degli atti che comprovano l'attività svolta - davanti al G.U.P. (nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare), davanti al Tribunale monocratico (nei procedimenti a citazione diretta), davanti al Tribunale collegiale (in caso di giudizio immediato), al termine delle rispettive fasi.

Il difensore che intende chiedere la liquidazione della fase relativa alle misure cautelari (personali e/o reali) dovrà provvedere al deposito della relativa istanza davanti al G.U.P. (nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare), davanti al Tribunale monocratico (nei procedimenti per direttissima), ovvero davanti al Tribunale Collegiale (in caso di giudizio immediato), al termine delle rispettive fasi.

La liquidazione è disposta dal Giudice, con separato decreto munito della dichiarazione di esecutività, immediatamente e, comunque, contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore: il provvedimento è immediatamente notificato mediante lettura alle parti, che dichiarano contestualmente di rinunciare all'opposizione; di ciò è dato atto, oltre che nel decreto di liquidazione, nel verbale di udienza.

Con riferimento alle istanze di liquidazione presentate fuori udienza, al fine di semplificare e accelerare la procedura, una copia in formato cartaceo dovrà essere depositata presso la cancelleria PNA o trasmessa via PEC al seguente indirizzo: patrocinio.tribunale.cagliari@giustiziacert.it.

Allo stesso fine, il difensore dovrà nominare il file .PDF (contenente la nota spese in cui dovrà essere descritta puntualmente l'attività espletata, unitamente al decreto di ammissione, alla richiesta SIAMM) esclusivamente con la dicitura **“fuori udienza”**, senza ulteriori indicazioni.

In queste ipotesi sarà l'ufficio per il patrocinio dei non abbienti a trasmettere la richiesta di liquidazione al giudice, a provvedere alle comunicazioni alle parti del decreto e alla successiva dichiarazione di irrevocabilità.

Qualora l'istanza di liquidazione dei compensi si riferisca a procedimenti datati, stante la difficoltà se non l'impossibilità di reperire i fascicoli processuali, la stessa dovrà essere corredata dalla copia degli atti che consentano al giudice di valutare compiutamente l'attività nel concreto svolta.

Le parti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a monitorare costantemente la corretta applicazione dello stesso, ad adottare ogni necessario rimedio conseguente all'accertamento di


prassi difformi o incompatibili, a verificare, con cadenza annuale, la sua rispondenza agli obiettivi prefissati.

Resta salva, comunque, la possibilità di deposito delle richieste di liquidazione in cancelleria ovvero di liquidazioni di importi diversi, applicando in tal caso i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, ogni qualvolta il difensore ritenga che il procedimento trattato, per la complessità del caso, non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda comunque aderire al Protocollo.


Il presente protocollo, al fine di consentirne la più ampia diffusione, entrerà in vigore a partire dal 25 marzo 2024.

Cagliari, 18 marzo 2024.

Il Presidente del Tribunale di Cagliari (Dott. Vincenzo Amato)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari (Avvocato Matteo Pinna)



Il Procuratore della Repubblica di Cagliari (Dott. Rodolfo Maria Sabelli)

